

## LA SCHEDA

( da IL CORRIERE DELLA SERA )

# Cosa prevedono le nuove norme

## *Le novità che verrebbero introdotte con l'approvazione del testo del ddl sul «processo breve»*

ROMA - Queste, in sintesi, le novità introdotte dal ddl sul cosiddetto «processo breve».

### **VIA LA NORMA TRANSITORIA.**

Il testo uscito dalla commissione Giustizia della Camera ha modificato profondamente quello arrivato da Palazzo Madama innanzitutto cancellando la contestatissima norma transitoria che applicava il limite massimo per ogni fase del processo anche ai processi in corso, relativi a reati puniti con pena inferiore a 10 anni di reclusione e commessi fino al 2 maggio 2006).

### **TERMINE MASSIMO PER OGNI FASE DEL PROCESSO MA SENZA ESTINZIONE.**

La Commissione presieduta dalla finiana Giulia Bongiorno inoltre ha confermato i «termini di fase» per ciascun grado del giudizio, diversamente articolati in funzione della gravità del reato: per i reati puniti con pena inferiore a dieci anni: tre anni per il primo grado; due anni per l'appello; un anno e sei mesi in fase di Cassazione; un anno per ogni ulteriore grado del processo nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione. Per i reati puniti con pena superiore: rispettivamente, quattro anni, due anni e un anno e sei mesi e un anno. Per reati di particolare allarme sociale, tra i quali quelli di mafia e terrorismo: cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi. Tuttavia, il testo approdato in Aula non prevede l'estinzione del processo nel caso di 'sforamento dei termini previsti dal provvedimento, bensì una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

### **LA PRESCRIZIONE BREVE.**

Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato un articolo aggiuntivo del relatore Maurizio Paniz (Pdl) che modifica l'articolo 161 del codice penale in materia di effetti dell'interruzione della prescrizione del reato. Quando la prescrizione viene interrotta, in seguito agli atti previsti dall'articolo 160 del codice penale, il termine di prescrizione già decorso viene meno e comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Nel testo targato Pdl si pongono limiti al prolungamento del tempo necessario a prescrivere per gli incensurati: nell'articolo 161 del codice penale vigente un reato è prescritto una volta trascorsi gli anni del massimo della pena prevista da quel reato più un quarto (della pena stessa); con il nuovo articolo 161 si passa da un quarto ad un sesto. Fanno eccezione i reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

